


Avv. GIANCARLO VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini n. 17 - 00193 Roma
Tel. 0668136595 - 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: lgale@pec.studiolegaleviglione.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb

Al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni
e le autorizzazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma

Espr. DVA - 2015 - 0024081 del 25/09/2015



[e-mail pec: DGSalvaguardiaAmbientale@pec.minambiente.it](mailto:pec:DGSalvaguardiaAmbientale@pec.minambiente.it)

MANDATO

: ID_VIP: 3084 - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Lucignano" nel comune di Radicondoli (SI) - proponente società Lucignano Pilot Project s.r.l. - Osservazioni

Per la Soc. SA.RO. S.r.l., con sede in Radicondoli (SI), Convento dell'Osservanza snc, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Avv. Stefano Mazzi, rappresentata e difesa giusto mandato a margine, dagli avvocati Cataldo D'Andria e Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17

Nomino a rappresentarmi e difendermi nel procedimento ID_VIP: 3084 nonché in ogni fase, stato e grado dell'eventuale giudizio, l'Avv. GIANCARLO VIGLIONE e l'Avv. CATALDO D'ANDRIA, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Viglione in Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma

Firma

PREMESSO CHE

- in capo alla Soc. SA.RO. s.r.l. è radicato l'"interesse" a "presentare proprie osservazioni" ai sensi del Codice Ambientale;
- la Sa.Ro. Srl, è proprietaria dell'ex convento dell'Osservanza collocato su una pendice della collina dove sorge l'abitato di Radicondoli, a circa metri 300 dal centro del paese;
- la struttura conventuale, fondata nel 1494, è formata dai seguenti beni immobili:

il fabbricato principale, il fabbricato aggregato, il fabbricato per locali tecnici e il resede di pertinenza, censiti al Catasto fabbricati del Comune di Radicondoli nel foglio di mappa 24 - particella 65 sub. 3 - categoria D3, per un volume complessivo di circa 1600 mq, e annessi agricoli per una superficie di circa 40 mq, identificati nelle particelle 540, 541 e 542;

E' autentica

i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Radicondoli, nel foglio di mappa 24 – particelle 60, 70, 71, 399, 400, 445, 447, 449, 77, 76, 401, 412, 446, 448, 450, 451, per una superficie complessiva di circa 3 ettari;

- il convento, vincolato come bene di interesse storico e artistico, è stato oggetto di consolidamento statico e di un lungo e accurato restauro conservativo, ultimato nel 2001;
- il convento oggi è la sede della scuola RadiconventoMusica della “Dulcimer Fondation pour la Musique”, che da oltre 15 anni svolge un progetto di musica per tutti, e oggi conta su 60 alunni iscritti (quasi tutta la gioventù di Radicondoli) e tre orchestre di piccoli, medi e grandi con profittevoli risultati di studio certificati dalla ABRSM, sistema ufficiale delle scuole di musica del Regno Unito, riconosciuto in tutto il mondo;
- presso il convento ha sede anche la Fondazione Ethoikos, istituzione deputata alla ricerca, alla divulgazione e alla didattica nel campo dell’etologia e dell’ecologia;
- il convento e le attività che vi si svolgono sono oggi un punto di riferimento per tutta la comunità di Radicondoli. Durante l’anno la chiesa del convento ospita concerti e convegni;
- l’impianto geometrico “Lucignano” insisterebbe in una area non lontana dalla sede del Convento incidendo non solo sugli aspetti ambientali-paesagistici ma soprattutto sulle modifiche dell’acustica delle aree vicine;
- come detto nel Convento si svolge una intensa attività nel campo musicale che vorrebbe irrimediabilmente lesa dalla attività del detto impianto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- l’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 22/2010 dispone: *“Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (...), sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico (...). Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale”;*

- l'art. 3, comma 2-bis, d.lgs. 22/2010 così recita: *“Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata”*;
- ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3 d.lgs. 22/2010, *“il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove previsto dalla legge”*;
- l'art. 6, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 così recita: *“5. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
 - a) *i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto”*;
- l'allegato II, rubricato *“Progetti di competenza statale”*, al d.lgs. 152/2006, al punto 7-quater) così recita: *“7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni”*;
- l'art. 29, d.lgs. 152/2006, così dispone: *“1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*;
- alla luce del delineato quadro normativo emergono le seguenti considerazioni:
 - a) il procedimento di valutazione di impatto ambientale è subprocedimento della procedura di autorizzazione avente ad oggetto il rilascio del permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione di impianti geotermici pilota;
 - b) ai fini dell'accoglimento della istanza di permesso di ricerca per la realizzazione di *“impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22”*, è necessaria la valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare che costituisce "presupposto e parte integrante del procedimento di autorizzazione" senza la quale i progetti sono "annullabili";

VERIFICATO CHE

- la società Lucignano Pilot Project s.r.l., in data 24.08.2011, inoltrava al Ministero dello Sviluppo Economico "istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzata alla sperimentazione di impianti pilota " presso il comune di Radicondoli (SI);
- con nota prot. n. 10555 del 14.05.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla società proponente un avviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, sul presupposto che "non risultava ancora pervenuta a questa Amministrazione alcuna notizia in merito agli adempimenti in materia di VIA relativi al progetto di cui trattasi";
- con provvedimento prot. n. 0015137 del 14.07.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico "determina il rigetto dell'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "Lucignano";
- in conseguenza del provvedimento adottato in data 14.07.2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si "determina il rigetto dell'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "LUCIGNANO", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non può procedere al vaglio della istanza di valutazione di impatto ambientale avanzata dalla società Lucignano Pilot Project s.r.l.. Ed infatti tale istanza è stata avanzata in seno al procedimento di "istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "LUCIGNANO" presentata in data 24.08.2011 dalla società proponente che - si ripete - si è concluso con il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 14.07.2015;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non dia seguito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in epigrafe indicata in quanto presentata in seno alla procedura di autorizzazione alla "istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di


impianti pilota" già rigettata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota
prot. n. 0015137 del 14.07.2015

Roma, 21.09.2015

Avv. Cataldo D'Andria



Avv. Giancarlo Viglione



DGSalvanguardia_Pec

Da: PEC Studio Legale Viglione <legale@pec.studiolegaleviglione.it>
Inviato: giovedì 24 settembre 2015 10:34
A: DGSalvanguardia.ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: ID_VIP 3084 - Osservazioni VIA LUCIGNANO_Soc. SA.RO. Srl
Allegati: Osservazioni VIA LUCIGNANO_Soc. SA.RO. Srl.pdf

STUDIO LEGALE VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini, 17
00193 Roma
Tel. 06/68136595 - 06/68136380
Fax. 06/68130021